
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 novembre 2007¹ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:

Art. 1 Condizioni per il riconoscimento

¹ L'Ufficio federale di giustizia (UFG) concede sussidi d'esercizio (art. 5 LPPM) ai Cantoni a favore di istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d'educazione) riconosciuti in virtù dei loro gruppi abitativi sussidiabili.

² L'UFG riconosce gli istituti d'educazione che adempiono le seguenti condizioni:

- a. una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'aiuto alla gioventù dimostra che l'istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a LPPM). Alla prova della necessità si applica l'articolo 2;
- b. l'organo responsabile, l'organizzazione di gestione e l'impostazione pedagogica, nonché l'edificio e i suoi equipaggiamenti garantiscono l'esercizio a lungo termine e conforme allo scopo dell'istituto;
- c. l'istituto dispone almeno di un gruppo abitativo socio-pedagogico stazionario di almeno sette posti;
- d. almeno un terzo dei giorni di permanenza sono giorni riconosciuti. Sono considerati riconosciuti i giorni di permanenza ripartiti su fanciulli, adolescenti e giovani adulti ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b LPPM e dell'articolo 4 della presente ordinanza. I giorni di permanenza

¹ **RS 341.1**

delle persone, per le quali l'assicurazione per l'invalidità versa dei sussidi, non sono riconosciuti;

- e. la persona responsabile della direzione dell'istituto dispone di una formazione completa riconosciuta ai sensi dell'articolo 3;
- f. almeno i tre quarti del personale che esplica un'attività pedagogica devono disporre di una formazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3; la persona responsabile della direzione dell'istituto nonché i collaboratori che seguono una formazione parallela all'impiego sono compresi in questi tre quarti. In via eccezionale e nella misura in cui almeno i due terzi del personale che esplicano un'attività pedagogica dispongono di una formazione riconosciuta, questa esigenza può essere provvisoriamente sospesa;
- g. l'istituto è aperto a collocandi provenienti da diversi Cantoni;
- h. l'istituto è conforme al diritto federale.

³ Per avere diritto ai sussidi, i singoli gruppi abitativi devono adempiere le seguenti condizioni:

- a. disporre di personale socio-pedagogico il cui effettivo è appropriato al numero dei collocati e al grado di difficoltà della loro assistenza;
- b. offrire un'assistenza completa, sull'arco di tutto l'anno e delle 24 ore. Sono ammessi al massimo 14 giorni di vacanze aziendali all'anno.

⁴ Gli istituti d'educazione con scuole speciali, la cui clientela è principalmente stata collocata per una formazione speciale, non sono riconosciuti.

Art. 4 lett. b

Sono considerati come fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è gravemente turbato (art. 2 cpv. 2 e art. 5 cpv. 1 lett. b n. 2 LPPM) i fanciulli a partire dai sette anni e gli adolescenti:

- b. che sono collocati durevolmente dai genitori in un istituto d'educazione, a condizione che una perizia ne raccomandi la collocazione stazionaria in base a un'indicazione familiare o sociale e un'autorità attiva nel campo dell'aiuto alla gioventù abbia approvato tale collocazione; o

Art. 7 cpv. 2 e 3

² L'UFG adegua la decisione di riconoscimento alla nuova situazione.

³ Revoca il riconoscimento se le condizioni (art. 1 cpv. 2 e 3) non sono più adempiute o se, nonostante un avvertimento, l'istituto non osserva più le condizioni e gli oneri.

Art. 7 cpv. 5

Abrogato

Art. 8 cpv. 2

² Per i singoli gruppi abitativi il diritto al sussidio termina con la loro soppressione, con la chiusura dell'istituto o con la revoca del riconoscimento.

Art. 9 cpv. 2-4 e 6

² Il sussidio d'esercizio ammonta al 30 per cento dei costi del personale determinanti dell'istituto.

³ I costi del personale determinanti risultano dall'effettivo del personale determinante moltiplicato per 94 340 franchi per posto al 100 per cento. Tale importo soggiace a un'indicizzazione annuale corrispondente alla compensazione del rincaro per il personale federale.

⁴ L'effettivo del personale determinante è calcolato in base alle offerte sussidiabili dell'istituto, secondo la chiave di ripartizione seguente:

	Unità:	Effettivo di personale determinante in percentuale di occupazione:
a. Offerta di base		
1. Gruppo abitativo socio-pedagogico stazionario	gruppo	460%
2. Istituto di piccole dimensioni (gruppo abitativo)	istituto	100%
3. Gruppo più grande dell'istituto di piccole dimensioni	posto, dall'11° posto	10%
b. Offerta supplementare		
1. Gruppo ammissione d'urgenza/ diagnosi	gruppo	200%
2. Carattere chiuso	gruppo	150%
3. Reparto disciplinare	posto	10%
4. Formazione professionale con scuola interna	posto	50%
5. Formazione professionale senza scuola interna	posto	40%
6. Struttura diurna, forfait	gruppo	200%
7. Livello progressivo	posto	25%

⁶ Se la quota di tre quarti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera f non è raggiunta, i costi del personale determinanti sono ridotti del 10 per cento per il periodo effettivo durante il quale la quota non è stata raggiunta.

Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva lett. a - c

¹ L'UFG e l'autorità cantonale competente concludono un accordo di prestazione (art. 7 cpv. 3 LPPM). L'accordo di prestazione contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'elenco degli istituti d'educazione riconosciuti;
- b. le offerte sussidiabili di ogni istituto;
- c. i costi del personale determinanti per ogni istituto;

Art. 10 cpv. 3

Abrogato

Art. 18 cpv. 1 lett. a-c

¹ Il DFGP fissa i supplementi seguenti:

- a. *concerne soltanto il tedesco*
- b. per la costruzione di una palestra; il supplemento corrisponde ai costi per la costruzione di una palestra semplice pari a un'area di 260 m²;
- c. per la costruzione di un impianto scolastico;

Art. 19 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il DFGP determina i sussidi forfetari per singolo posto per i tre stabilimenti tipo seguenti:

- a. «stabilimento chiuso»;
- b. «stabilimento aperto»;
- c. «carcere».

^{1bis} Gli stabilimenti tipo «chiuso» e «aperto» servono esclusivamente all'esecuzione delle pene e delle misure secondo la LPPM, mentre lo stabilimento tipo «carcere» solo in parte.

Art. 20 cpv. 2-6

² Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento per la sicurezza.

³ Per l'infrastruttura minima necessaria nei seguenti piccoli stabilimenti è concesso un supplemento percentuale del prezzo di settore:

- a. stabilimenti del tipo «carcere» con un massimo di 39 posti;
- b. stabilimenti del tipo «aperto» e «chiuso» con un massimo di 49 posti.

⁴ Per gli stabilimenti con oltre 200 posti i prezzi di settore sono ridotti percentualmente.

⁵ In caso di costruzione di un nuovo stabilimento sono fissati supplementi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili; i supplementi sono calcolati sotto forma di quote percentuali dei rispettivi sussidi forfetari per singolo posto, incluso un eventuale supplemento per la sicurezza.

⁶ In caso di trasformazione di uno stabilimento i sussidi forfetari incluso l'eventuale supplemento per la sicurezza sono ridotti secondo un coefficiente di correzione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d'intervento e la parte oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili sono calcolati secondo i costi effettivi riconosciuti.

Art. 20a (nuovo)

¹ Per i costi di costruzione degli spazi destinati all'attività sportiva è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie.

² Per i costi di costruzione dei locali terapeutici degli stabilimenti chiusi, destinati specificamente all'esecuzione delle misure di cui all'articolo 59 capoverso 3 del Codice penale², è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie.

³ Per i costi di costruzione dei locali supplementari destinati alla formazione è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie.

⁴ Per i costi di costruzione delle aziende artigianali che servono alla produzione industriale, il valore di superficie tipo per il settore «lavoro» è aumentato.

Art. 20b (nuovo, ex art. 20 cpv. 6)

¹ In caso di stabilimenti che adempiono soltanto in parte i compiti previsti dall'articolo 2 LPPM, il sussidio forfetario è ridotto proporzionalmente al numero di giorni di permanenza dei collocati penalmente (art. 4 cpv. 3 LPPM).

II

La presenta modifica entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

² RS 311.0



13 maggio 2011

Revisione parziale dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM, RS 341.1)

Precisazione delle condizioni per il riconoscimento di istituti d'educazione

Nel 2007, con la revisione dell'OPPM nel quadro della NPF, sono stati introdotti i sussidi forfetari a favore degli istituti di educazione. Dopo la revisione sono sorte incertezze nell'interpretazione e nell'applicazione che hanno reso necessarie alcune precisazioni. Da un lato occorre chiarire il rapporto tra il riconoscimento dell'istituto di educazione e il diritto al sussidio delle sue offerte stazionarie (gruppi abitativi) e, dall'altro, vanno precisate le condizioni che l'istituto stesso e ogni singolo gruppo abitativo devono adempiere. Le modifiche consistono esclusivamente in precisazioni linguistiche e adattamenti sistematici divenuti necessari.

Sussidi forfetari per singolo posto adulti: aggiornamento dei valori forfetari

Nel settore degli stabilimenti di esecuzione delle pene e delle misure per adulti i sussidi forfetari per singolo posto si applicano da ormai 10 anni. Anche se questo metodo di calcolo ha dato in complesso buoni risultati, oggi si registra una tendenza a una maggiore chiusura e sicurezza. Inoltre in tutta la Svizzera mancano posti per l'esecuzione di misure in stabilimenti chiusi e proprio in questo settore gli odierni sussidi forfetari non sono più soddisfacenti. di conseguenza non è stato più possibile applicare i sussidi forfetari, se non con un grado di copertura insufficiente rispetto al metodo del conteggio finale. I sussidi forfetari per singolo posto adulti sono pertanto stati rivisti e adattati alle nuove esigenze. Tali adattamenti riguardano sia l'OPPM che l'ordinanza dipartimentale (Ordinanza DFGP; RS 341.14). Il presente rapporto illustra le basi di calcolo dei sussidi forfetari.

Spiegazioni

Art. 1 cpv. 1 AV-OPPM

Su delega della Confederazione e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale di giustizia (UFG) mette in atto la legge e l'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure.

Gli istituti d'educazione vengono riconosciuti in base alla loro offerta sussidiabile, che consiste in gruppi abitativi socio-pedagogici, e soltanto se sia essi stessi che i gruppi abitativi adempiono le rispettive condizioni.

Art. 1 cpv. 2 e 3 AV-OPPM

L'articolo 1 capoverso 2 è stato suddiviso in due capoversi per fare chiarezza in merito alle condizioni che devono adempiere gli istituti per essere riconosciuti e i gruppi abitativi per avere diritto ai sussidi. Se tutte le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 e 3 sono adempiute, l'istituto viene riconosciuto e riceve sussidi forfetari per la sua offerta sussidiabile (art. 9 cpv. 4).

L'articolo 1 capoverso 2 lettera c è abrogato, poiché in seguito all'introduzione dei sussidi forfetari questa condizione è divenuta obsoleta.

Art. 1 cpv. 3 lett. a, b AV-OPPM

Ogni singolo gruppo abitativo deve adempiere questa condizione.

Art. 4 lett. b AV-OPPM

Per accertare se il cliente collocato è un fanciullo o un giovane ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b numero 2 LPPM, una perizia deve motivare il collocamento stazionario in un istituto d'educazione. La necessità del collocamento in un istituto d'educazione si fonda sulla situazione familiare o sociale.

Non vi è alcun motivo per trattare in modo specifico una delle condizioni per il diritto ai sussidi. L'articolo 7 capoverso 5 è pertanto abrogato.

Art. 8 cpv. 2 AP-OPPM

Le precisazioni linguistiche chiariscono che vi è la possibilità che il diritto al sussidio termini per il gruppo abitativo e per l'istituto d'educazione.

L'art. 10 cpv. 3 è abrogato. Le condizioni che rendono necessaria la firma di un nuovo accordo di prestazione sono fissate nell'accordo di prestazione stesso. L'art. 8 cpv. 1 disciplina l'inizio del diritto al sussidio di nuove offerte riconosciute.

Art. 18 cpv. 1 lett. a AV-OPPM

Oltre alle costruzioni nuove, sono sovvenzionati anche eventuali alloggi del personale già esistenti, a condizione che siano indispensabili all'esercizio.

Art. 18. cpv 1 lett. b AV-OPPM

Il supplemento per la costruzione di una palestra non corrisponde ai costi per una struttura di questo tipo secondo le direttive dell'UFFT, bensì a quelli di una palestra semplice con una superficie di 260 m².

Art. 18 cpv. 1 lett. c AV-OPPM

Oltre alle costruzioni nuove, sono sovvenzionati anche eventuali locali già esistenti.

Revisione parziale OPPM

Art. 19 cpv. 1 AV-OPPM

La definizione «carcere distrettuale» viene sostituita dal termine più generale di «carcere», che comprende tutte le carceri cantonali, distrettuali e regionali.

Art. 19 cpv. 1bis AV-OPPM

Il presente articolo precisa che, conformemente all'articolo 2 LPPM, sono sussidiabili soltanto le parti delle costruzioni destinate all'esecuzione delle pene e delle misure.

Art. 20 cpv. 2-6 AV-OPPM

L'articolo 20 viene rielaborato e suddiviso in tre articoli differenti. Continua a comprendere i supplementi per la sicurezza e per i costi delle sistemazioni esterne e delle attrezzature mobili, ma ora disciplina anche i supplementi per gli stabilimenti di piccole dimensioni e la riduzione per gli stabilimenti di grandi dimensioni.

Art. 20a AV-OPPM

Nel presente articolo sono inseriti i supplementi per lo sport, per i locali terapeutici negli stabilimenti chiusi di esecuzione delle misure, per i costi dei locali che servono alla formazione dei detenuti e per eventuali laboratori.

Art. 20b AV-OPPM

Il presente articolo riprende semplicemente la disposizione dell'articolo 20 capoverso 6.

Revisione parziale OPPM

Tabella delle concordanze:

Confronto tra l'avamprogetto della nuova ordinanza e l'attuale ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM, RS 341.1; stato 1° gennaio 2008)

Avamprogetto OPPM stato marzo 2011	OPPM stato 1° gennaio 2008	Osservazione
art. 1 cpv. 1	art. 1 cpv. 1	modifica linguistica
art. 1 cpv. 2	art. 1 cpv. 2	modifica linguistica
art. 1 cpv. 2 lett. b	art. 1 cpv. 2 lett. e	modifica sistematica
	art. 1 cpv. 2 lett. c	abrogato
art. 1 cpv. 2 lett. c	art. 1 cpv. 2 lett. b	modifica sistematica e adattamento linguistico
art. 1 cpv. 2 lett. d	art. 1 cpv. 2 lett. i	modifica sistematica
art. 1 cpv. 2 lett. e	art. 1 cpv. 2 lett. h	modifica sistematica
art. 1 cpv. 2 lett. g	art. 1 cpv. 2 lett. d	modifica sistematica
art. 1 cpv. 2 lett. h	art. 1 cpv. 2 lett. k	modifica sistematica
art. 1 cpv. 3 e 4	art. 1 cpv. 2	modifica sistematica
art. 1 cpv. 3		adattamento linguistico
art. 1 cpv. 3 lett. a	art. 1 cpv. 2 lett. g	modifica sistematica
art. 1 cpv. 3 lett. b	art. 1 cpv. 2 lett. j	modifica sistematica e adattamento linguistico
art. 1 cpv. 4	art. 1 cpv. 3	modifica sistematica
art. 4 lett. b	art. 4 lett. b	adattamento linguistico
art. 7 cpv. 2	art. 7 cpv. 2	adattamento linguistico
art. 7 cpv. 3	art. 7 cpv. 3	adattamento linguistico
	art. 7 cpv. 5	abrogato
art. 8 cpv. 2	art. 8 cpv. 2	modifica sistematica
art. 9 cpv. 3	art. 9 cpv. 3	adattamento linguistico
art. 9 cpv. 4	art. 9 cpv. 4	adattamento linguistico
art. 9 cpv. 6	art. 9 cpv. 6	adattamento linguistico
art. 10 cpv. 1	art. 10 cpv. 1	Correzione riferimento non corretto
art. 10 cpv. 1 lett. a - c	art. 10 cpv. 1 lett. a - c	adattamento linguistico
	art. 10 cpv. 3	abrogato
art. 18 cpv. 1 lett. a	art. 18 cpv. 1 lett. a	adattamento linguistico
art. 18 cpv. 1 lett. b	art. 18 cpv. 1 lett. b	adattamento del contenuto
art. 18 cpv. 1 lett. c	art. 18 cpv. 1 lett. c	adattamento linguistico
art. 19 cpv. 1	art. 19 cpv. 1	adattamento sistematico e linguistico
art. 19 cpv. 1bis		nuovo
art. 20 cpv. 1-6	art. 20 cpv. 1-6	modifica sistematica e del contenuto
art. 20a cpv. 1-4		nuovo
art. 20b	art. 20 cpv. 6	modifica sistematica